



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**UFFICIO DEL SINDACO**

Prot. n. 2546

**ORDINANZA N. 15/2020**

**OGGETTO:** emergenza epidemiologica da COVID-19 – attuazione ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito locale a far data dal 08/04/2020 e fino alla cessata emergenza nazionale – divieto esercizio a domicilio del cliente attività di parrucchiere, barbiere, estetista, manicure

**IL SINDACO**

**Richiamati**

- Il decreto legge 25 marzo n. 19 misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio;

**Preso atto di quanto disposto**

- dai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dal DPCM 11 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante la chiusura di diverse tipologie di attività ed in particolare l'art. 1 punto 3 che testualmente prevede: "Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
- dal DPCM 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- dall'Ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che al punto 15 ribadisce, in conformità a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, la sospensione nel territorio regionale delle attività inerenti i servizi alla persona tra cui parrucchieri, barbieri estetisti;

**Considerato** che per contenere il contagio da COVID-19 le attività di parrucchiere, barbiere, acconciatore, estetista, manicure e ogni altra attività assimilabile sono state sospese su tutto il territorio nazionale fin dall'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020 trattandosi di attività ad elevato rischio non potendo per l'esecuzione delle stesse in alcun modo mantenere la distanza di sicurezza interpersonale prevista e che per tanto i saloni di parrucchieri, barbieri, acconciatori ed estetisti ed i centri estetici in genere devono essere mantenuti chiusi;

**Ritenuto** che il rispetto delle misure di contenimento previste nei DPCM sopra citati e nelle ordinanze emanate dal Presidente della Regione Piemonte sia oggi ancor più necessario alla luce

del fatto che le misure restrittive pur generando miglioramenti non paiono essere ancora risolutive per il contenimento del virus stante anche l'aumento costante di contagi e decessi e che un'eventuale riduzione delle restrizioni potrebbe comportare il nuovo aggravarsi della situazione;

#### **Considerato**

- che in sede locale la situazione presenta ancora criticità legate ad alcune emergenze igienico sanitarie che impongono di elevare il grado di attenzione e ridurre al massimo le occasioni di ulteriore propagazione del contagio tra le persone;

-che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-l'evolversi della situazione epidemiologica in ambito locale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento costante dei casi;

**Preso atto** che diverse notizie di stampa sia locale che nazionale nonché avvisi e richiami delle diverse organizzazioni di categoria hanno fatto recentemente emergere il fenomeno dell'attività di parrucchieri ed estetisti svolta al domicilio del cliente in piena e palese violazione di quanto disposto dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in materia di contenimento, prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Rilevato** che le indicazioni fino ad ora giunte dall'Autorità Sanitaria evidenziano con certezza come l'unico strumento di prevenzione e riduzione del contagio dal virus COVID-19 sia l'eliminazione di contatti interpersonali non presidiati da idonee misure di distanziamento (almeno 1 metro) e dispositivi di tutela con la conseguenza che è d'obbligo ridurre al minimo le occasioni di incontro delle persone;

**Ritenuto**, in considerazione di quanto sopra esposto, per esigenze di pubblico interesse e tutela della salute pubblica necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

#### **Visti**

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali s.m.i.;
- gli artt. 10 comma 1 lettera e) e 53 comma 2 del vigente Statuto Comunale;

### **IN ADERENZA E CONFORMITA' AI PROVVEDIMENTI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:**

#### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data del **08/04/2020** e fino alla cessazione dell'emergenza nazionale per epidemia da COVID-19

1. **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO di effettuare qualsiasi prestazione rientrante nell'attività di parrucchiere, barbiere, acconciatore, estetista, manicure ed ogni altro trattamento estetico professionale assimilabile alle predette attività AL DOMICILIO DEL CLIENTE**

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni;

- la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione dedicata nonché negli spazi per le pubbliche affissioni sul territorio comunale al fine di darne la massima pubblicità presso tutti i soggetti interessati;

- l'invio del presente provvedimento alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, alla locale Stazione Carabinieri al Comando Polizia Municipale ed all'Unità di Crisi della Protezione Civile;

Sono incaricate di provvedere all'esecuzione ed al controllo circa il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze di Polizia competenti.

#### **AVVERTE**

Le violazioni alla presente ordinanza, quali violazioni di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno punite ai sensi di quanto previsto dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 art. 4 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a

